



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Nella causa iscritta al RG.N. /2024, avverso il decreto ingiuntivo n. /2024 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 21/06/2024

promossa da

Parte\_1, in persona del rappresentante legale *pro tempore*  
Avv. .

attore/opponente

contro

Controparte\_1 P.I. P.IVA\_1 ), nella qualità di procuratore speciale di [...]  
CP\_2  
Avv. .

convenuto/opposto

\*\*\*

Conclusioni Parte\_1 :

*“Voglia il Tribunale:*

*Rejectis adversis*

- 1. Accogliere la presente opposizione per i suddetti motivi.*
- 2. Ritenere infondate le difese e incoadunata la documentazione prodotta dalla controparte.*
- 3. Per l'effetto, ritenere e dichiarare che nulla deve il Pt\_1 alla controparte né ai suoi danti causa.*
- 4. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.*

*Con vittoria di spese e di compensi.*

*Con distrazione a favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.”*

Conclusioni Controparte\_1

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

*In via preliminare:*

- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. /2024 – RG. n. /2024 emesso in data 21/06/2024 dal Tribunale di Caltanissetta, in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Nel merito:

- Accertare e dichiarare che il **Parte\_1** è debitore dell'importo di € 62.966,90, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre interessi anatocistici e indennizzo di cui al citato d.lgs. 231/2002 e oltre alle spese della fase monitoria; e per l'effetto
- Confermare l'ingiunzione di pagamento ingiuntivo n. /2024 – RG. n. /2024 emesso in data 21/06/2024 dal Tribunale di Caltanissetta, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace; ed in ogni caso,
- Accertare e dichiarare che il **Parte\_1** in persona del Sindaco pro tempore è allo stato debitore dell'importo di € 62.966,90, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre interessi anatocistici e indennizzo di cui al citato d.lgs. 231/2002 e oltre alle spese della fase monitoria; e per l'effetto
- Condannare il **Parte\_1** in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della somma di € 62.966,90 ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrenze in caso di esecuzione forzata.
- Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal **Parte\_1** in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.”

#### FATTO

1. Con decreto ingiuntivo n. /2024 del 20/06/2024 il Tribunale di Caltanissetta, su ricorso di **Controparte\_1** quale procuratore speciale di **Controparte\_2** ha condannato il [...] **Parte\_1** al pagamento in favore di quest'ultima di euro 62.966,90, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002.

Il diritto di credito a fondamento del decreto era stato acquistato da **CP\_2** [...] su cessione di **Controparte\_3** la quale a sua volta aveva acquistato da S.r.l., il tutto in forza di cessioni di credito in blocco ai sensi e per gli effetti della l. n. 130/1999.

Avverso tale decreto ha proposto opposizione il **Parte\_1** deducendo:

- il difetto di legittimazione alla riscossione del credito di **Controparte\_1** in quanto la procura conferitale da **Controparte\_2** sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1418 cc per violazione delle disposizioni di cui al comb. disp. degli artt. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 e 106 TUB, atteso che la mandataria non risulta

iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e, quindi, non autorizzata a svolgere attività di “*riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento*”;

- la mancata prova della titolarità del credito, in quanto non sarebbe stato prodotto il contratto fonte degli asseriti crediti nei confronti dell'originario creditore, S.r.l., poi oggetto di cessione in favore dell'odierna opposta; non essendo a tal fine sufficiente la produzione delle fatture, le quali altro non sarebbero che atti negoziali di formazione unilaterale, inidonei peraltro a provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni in favore del *Pt\_1*
- che tra le parti (*Parte\_1* e S.r.l.) non sia mai intercorso alcun rapporto commerciale dal quale possano essere sorti rapporti di credito di qualsivoglia natura.

2. Si è costituita in giudizio *CP\_1* deducendo:

- l'irrelevanza della mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, sia della cessionaria *CP\_2* sia della mandataria *CP\_1* incaricata dell'attività di riscossione, per diversi ordini di ragioni:
  - i) nel contratto di cessione tra *Controparte\_3* e *CP\_2* [...] l'attività di riscossione del credito veniva affidata alla società *Parte\_2* (quale “*service*” regolarmente iscritto all'albo ex art. 106 cit.), la quale a sua volta si avvaleva a tali fini di *CP\_1*, quale “*sub-servicer*”. Secondo l'opposta, tale struttura di «*servicing c.d. “double-decker”*» sarebbe lecita perché consentita dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 03.04.20215, atteso che il requisito dell'iscrizione all'albo è soddisfatto se risulta iscritto il solo “*service*”, potendo quest'ultimo delegare l'attività di riscossione ad un “*sub-service*” che, ancorché non iscritto, sia titolare di licenza ex art. 115 TULPS (requisito soddisfatto da *CP\_1*);
  - ii) le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 e 106 TUB non sarebbero qualificabili come norme imperative, con la conseguenza che la loro violazione, in ipotesi, non integrerebbe la nullità ex art. 1418, comma 1, cc.
- che il titolo negoziale fonte del credito oggetto di ingiunzione, riferibile al rapporto intercorso tra il *Parte\_1* e S.r.l., sarebbe provato in virtù della documentazione prodotta (*cfr.* doc. 4 comparsa di costituzione e risposta), essendo le fatture state emesse proprio in forza di tale rapporto (*cfr.* docc. nn. 5 e 6 comparsa di costituzione e risposta)

## DIRITTO

3. La prima questione da risolvere attiene alla validità della procura e degli atti negoziali con cui la cessionaria **CP\_2** ha incaricato **CP\_1** della riscossione dei crediti oggetto di cessione in blocco da parte di **Controparte\_3**

Tali atti sono validi per le seguenti ragioni.

Sul piano normativo, l'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 prevede che *“I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (omissis).”* Tale disposizione, quindi, stabilisce che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, l'attività di *“riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”* (cfr. art. 2, lett. c), cit.) è riservata a soggetti autorizzati iscritti in apposito albo.

Nel caso di specie è pacifico che **CP\_2** (cessionaria) e **CP\_1** (delegata alla riscossione) non sono iscritte all'albo ex art. 106 TUB, ma ciò non integra un'ipotesi di nullità per violazione di norma imperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, comma 1, cc.

Perché possa dirsi integrata la fattispecie descritta dall'art. 1418 cit. non è sufficiente che la norma violata sia imperativa, dovendo pur sempre trattarsi di norme poste a presidio di *«preminenti interessi generali della collettività»* o *«valori giuridici fondamentali»*, il che è da escludersi con riguardo alle disposizioni di cui al comb. disp. degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B.

Ciò trova conferma in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, trattando di un caso simile in cui si è posto il problema della legittimità dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in violazione di tali disposizioni, ha affermato che *“il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);”*. La Corte ha, quindi, precisato che *“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.”* (cfr. Corte di Cass. Ordinanza n. 7243/2024 - Rv. 670579 – 01).

4. La seconda questione attiene alla prova del titolo negoziale fonte del credito vantato da **Controparte\_2**

Il creditore opposto non ha fornito la prova del titolo fonte del credito azionato in via monitoria, acquistato in virtù di plurime cessioni in blocco e riferibile all'originario rapporto negoziale intercorso tra il **Parte\_1** e **S.r.l.**

Al riguardo, **Controparte\_1** deduce che “tra **S.r.l.** e il **Pt\_1** odierno opponente sono intercorsi regolari rapporti contrattuali, come risulta chiaramente dalla documentazione che si produce in questa sede (doc. 4).” (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale), senza specificare la rilevanza dei singoli documenti prodotti.

Ad ogni modo, dall'analisi di tale documentazione, composta da ben 23 files, non emerge la prova del rapporto negoziale fonte del diritto del credito oggetto del presente giudizio.

In particolare, tra tali documenti si rinviene un unico file rilevante a tali fini, cioè la delibera n. 42 del 29/06/2017 con cui il **Parte\_1** ha approvato un accordo transattivo riferibile ad una pregressa convenzione stipulata con **S.r.l.** il 28/08/2002 avente ad oggetto “*la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del **Parte\_1***”. Nel corpo della delibera si fa riferimento tanto all'originaria convenzione del 2002 quanto al successivo accordo transattivo, senza però che entrambi i documenti siano allegati alla delibera stessa, nonostante l'espresso richiamo (cfr. pag. 4 della delibera: “*PROPONE (...) 2) Di approvare l'allegata bozza di accordo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante*”).

Il creditore opposto si è limitato a produrre - sempre tra i 23 files - il testo dell'asserito accordo transattivo riferibile alle parti, che tuttavia è privo di alcuna sottoscrizione.

Pertanto, in assenza della produzione in giudizio dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti, nonché dell'originaria convenzione oggetto di transazione, non risulta provato il titolo negoziale fonte del diritto di credito, il che, peraltro, non consente di individuare quale fosse la prestazione dovuta da **S.r.l.**, la cui esecuzione, ove provata dal creditore opposto, avrebbe giustificato il diritto alla controprestazione da parte del **[...]**

**Parte\_1**.

È opportuno rammentare che la produzione della delibera comunale n. 42 del 29/06/2017 non è sufficiente: essa, infatti, costituisce mero atto unilaterale mediante il quale l'ente pubblico ha manifestato la volontà di concludere l'accordo transattivo, ma al quale avrebbe poi dovuto seguire l'effettiva sottoscrizione dell'accordo da parte dei paciscenti.

Sulla base delle ragioni esposte, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, dichiarato nullo e quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.

5. Le spese di lite vanno poste in capo a **Controparte\_2** in applicazione del principio della soccombenza, e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (secondo i valori

minimi, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche trattate e della pressoché assente attività istruttoria).

**P.Q.M.**

Il Giudice, rigettata ogni altra domanda o eccezione e disattesa ogni altra deduzione, definitivamente pronunciando:

- accoglie l'opposizione proposta dal *Parte\_1* ;
- revoca il decreto ingiuntivo n. /2024 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 20/06/2024
- condanna *Controparte\_2* al pagamento delle spese di lite in favore del [...] *Parte\_1* , che si liquidano in euro 7.052,00 per onorari, euro 379,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e c.p.a., con distrazione in favore dell'antistatario Avv.

Caltanissetta, 02/01/2025

**Il Giudice**

Vincenzo Virone